


Consiglio Regionale della Puglia Portale Ufficiale

Martedì 5 Dicembre 2023

[Home](#) | [Mappa](#) | [Aiuto alla navigazione](#) | [Crediti](#) | [Ubicazione](#) | [Sito della Regione Puglia](#) 

Informazione legislativa e giuridica

Codice delle Leggi

a cura della [Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi](#) 

 [Ritorna alla lista](#) |  [Nuova ricerca](#)

Legge Vigente

Anno	1995
Numero	27
Data	26/04/1995
Abrogato	<input type="checkbox"/>
Materia	Demanio e Patrimonio
Titolo	Disciplina dell'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale.
Note	
Allegati	»» D P R n. 616-1977l.rn. 27-1995.pdf »» Legge 1970 281 lr. n. 27-1995.pdf

(1) Vedi anche quanto dispone l'art. [43](#), comma 1, [L.R. 30 aprile 2009, n. 10](#).

(2) La [l.r.29/2020](#), art. [1](#) ha modificato il titolo della legge.

(TITOLO I) (2)

Finalità e principi generali

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge, in conformità all'articolo 62 dello Statuto (3) disciplina l'amministrazione del demanio regionale.(4)

2. La presente legge intende inoltre:

- a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito;
- b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente.] (5)

(2) Titolo introdotto dalla [l.r. 29/2020](#), art. [2](#), comma 1.

(3) Parole sostituite dalla [l.r. 29/2020](#), art. [3](#), comma 1, lett a).

(4) Parole sostituite dalla [l.r. 29/2020](#), art. [3](#), comma 1, lett b).

(5) Comma abrogato dalla [l.r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett a).

Art. 1 bis

(Principi generali) (6)

1. Le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, pubblicità, semplificazione e di certezza dei termini di conclusione dei procedimenti..

(6) Articolo inserito dalla [l.r. 29/2020](#), art. [4](#), comma 1.

TITOLO II

Tipologia e classificazione dei beni del demanio regionale (7)

Capo I - Tipologia dei beni e loro regime giuridico (8)

Art. 2

Beni del demanio.

1. Il demanio regionale è costituito dai beni, [in quanto] (9) appartenenti alla Regione per acquisizione a quali sono così come individuati dall'art. 822, comma 2, del Codice civile e sono assoggettati al regime del demanio pubblico all'articolo 823 del c.c (10)

2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge n. 281 del 1970. dall'articolo 825 c.c.; (11)

2 bis. Spetta alla competente struttura regionale la tutela dei beni che fanno parte del demanio regionale. La competente struttura ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice di difesa della proprietà e del possesso (12)

(7) Titolo modificato [l.r. 29/2020](#), art. [5](#), comma 1.

(10) Parole aggiunte dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [7](#), comma 1, lett. b)

(11) Parole aggiunte dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [7](#), comma 1, lett. c)

(12) Comma aggiunto dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [7](#), comma 1, lett. d)

Art. 3

Beni del patrimonio.

1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del sensi del precedente art. 2, comma 1.

2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dall'art. 826 civile e sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 828 dello stesso codice (13)

4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale e sono assoggettati giuridico ordinario. (14)

(13) Parole aggiunte dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [8](#), comma 1, lett. a).

(14) Parole aggiunte dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [8](#), comma 1, lett. b).

[TITOLO II]

[Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale] (15)

Capo II - Classificazione dei beni

Art. 4

Classificazione e destinazione dei beni.

1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e autorizza l'iscrizione al catalogo di cui al seguente articolo 12. (16)

2. Con gli stessi provvedimenti i beni classificati demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente finalità pubbliche e all'esercizio delle funzioni di competenza regionale. (17)

[3. *La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'inventar mobili e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.*] (18)

3 bis. Il passaggio da una tipologia giuridica a un'altra avviene con provvedimento di Giunta regionale. (19)

4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche ge classificazione e destinazione dei beni.

(15) Parole soppresse dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [9](#), comma 1

(16) Parole aggiunte dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [10](#), comma 1, lett. a).

(17) Parole aggiunte dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [10](#), comma 1, lett. a).

(18) Comma abrogato dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. b).

[*Attività regionali in materia di valorizzazione, gestione e*] **(20) amministrazione dei beni**

Capo I - Norme generali

Art. 5

Attività [*regionali.*] **(21)**

1. L'amministrazione dei beni regionali consiste in:

- a) acquisizione;
- b) catalogazione e inventariazione;
- c) alienazione;
- d) locazione e concessione;
- e) valorizzazione;
- f) costruzione e conservazione;
- g) razionalizzazione delle sedi degli uffici. **(22)**

(20) Parola soppressa dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [11](#), comma 1

(21) Parole sopresse dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [12](#), comma 1, lett. a).

(22) Comma sostituito dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [12](#), comma 1, lett. b)

TITOLO IV

[**Acquisizione dei beni**] **(23)**

Capo I - Acquisizione **(24)**

Art. 6

Modi di acquisizione. **(25)**

1. I beni regionali sono acquisiti con le seguenti modalità : **(26)**

- a) trasferimento ex lege;
- b) acquisto;
- c) costruzione di beni finalizzati al soddisfacimento di interessi propri della Regione. **(27)**
- d) atto di liberalità;
- e) permuta.

(23) Parole sopresse dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [13](#), comma 1.

(24) Parole sostituite dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [13](#), comma 1.

(25) Parole sostituite dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [14](#), comma 1, lett. a).

(26) Parole sostituite dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [14](#), comma 1, lett. b).

(27) Parole aggiunte dalla l.r. [l.r. 29/2020](#), art. [14](#), comma 1, lett. c).

[TITOLO IV

Acquisizione dei beni

[1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.]

(28) Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo II Acquisizione dei beni” che precedono sono soppresse dalla l. [r. 29/2020](#), art. [15](#), comma 1.

(29) Articolo abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. c).

Art. 8

Acquisizione dei beni a seguito di per acquisto e permuta (30)

1. Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da destinare al soddisfacimento di un interesse regionale. (31)

2. All'acquisto dei beni provvede la Giunta regionale:

- a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Ecologia e Provveditorato;
- b) per i beni immobili, con procedimento di evidenza pubblica. (32)

3. La Giunta regionale provvede all'acquisto dei beni con procedura negoziale quando non è individuabile un riferimento in relazione alle caratteristiche richieste per il bene oggetto di acquisto. (33)

3 bis. La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni di proprietà di terzi per il soddisfacimento di un interesse regionale. (34)

3 ter. La permuta è effettuata previa procedura di evidenza pubblica. Detta procedura non si applica quando l'oggetto di acquisizione sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici. (35)

(30) Rubrica modificata dalla l. [r. 29/2020](#), art. [16](#), comma 1, lett. a).

(31) Comma sostituito dalla l. [r. 29/2020](#), art. [16](#), comma 1, lett. b).

(32) Parole sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [16](#), comma 1, lett. c).

(33) Comma sostituito dalla l. [r. 29/2020](#), art. [16](#), comma 1, lett. d).

(34) Comma aggiunto dalla l. [r. 29/2020](#), art. [16](#), comma 1, lett. e).

(35) Comma aggiunto dalla l. [r. 29/2020](#), art. [16](#), comma 1, lett. e).

Art. 9

Acquisizione di beni a seguito di costruzione.(36)

1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.

(36) Articolo soppresso dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. d).

Art. 10

Acquisizione dei beni per atti di liberalità.

[3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti.] (39)

(37) Comma modificato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [17](#), comma 1, lett. a, b).

(38) Comma soppresso dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. e).

(39) Comma soppresso dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. e).

Art. 11

Acquisizione dei beni per permuta.(40)

[1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.

2. La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.

3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

4. Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è determinato con le modalità di cui all'articolo 28. (41)

5. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio è superiore al cinquanta per cento maggiore, se tale valore è quello del bene di proprietà regionale.]

(40) Articolo soppresso dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. f).

(41) Comma così sostituito dall'art. [30](#), comma 1, lettera a), [L.R. 28 dicembre 2012, n. 45](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. La stima dei beni oggetto di permuta è c dall'Ufficio tecnico erariale.».

TITOLO IV (42)

[Catalogazione e inventariazione dei beni] (43)

Capo I - Norme generali

Art. 12

Norme generali.

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e inventari nel caso di beni mobili.

(42) Numerazione Titolo modificata dalla l. [r. 29/2020](#), art. [18](#), comma 1.

(43) Parole soppresse dalla l. [r. 29/2020](#), art. [18](#), comma 2.

TITOLO V

Catalogazione e inventariazione dei beni

Capo II - Catalogazione dei beni

[1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, indicazioni:

- a) descrizione e caratteristiche del bene;
- b) titolo di provenienza;
- c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;
- d) tipo di amministrazione o ente preposto;
- e) utilizzazione e relativo titolo;
- f) valore;
- g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.]

(44) Articolo soppresso dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. g).

Art. 14

Catalogo dei beni immobili [patrimoniali.] (45)

1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell'elenco di schede riportanti, esemplificativamente, (46) indicazioni:

- “a) descrizione e ubicazione del bene;
- b) classificazione del bene;
- c) titolo di proprietà;
- d) situazione catastale e ipotecaria;
- e) destinazione urbanistica e di uso;
- f) stato di possesso;
- g) valore stimato al prezzo attuale di mercato;
- h) vincoli e oneri giuridici. (47)

(45) Parola soppressa dalla l. [r. 29/2020](#), art. [19](#), comma 1, lett. a).

(46) Parole sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [19](#), comma 1, lett. b).

(47) Lettere sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [19](#), comma 1, lett. c).

TITOLO V

Catalogazione e inventariazione dei beni

[Capo III - Inventariazione dei beni] (48)

Art. 15

Inventari dei beni mobili.

1. Gli inventari dei beni mobili [ricadono nella competenza del Settore provveditorato ed economato,] (49) articolati dalla struttura competente (50) per categorie secondo la seguente classifica (51) :

- categoria A: arredi;
- categoria B: macchine e attrezzature;
- categoria C: libri e riviste;
- categoria D: opere d'arte;
- categoria E: altri beni.

2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.

(48) Parole sopresse dalla l. [r. 29/2020](#), art. [18](#), comma 3.

(49) Parole sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [20](#) comma 1, lett. a).

(50) Parole sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [20](#) comma 1, lett. b).

Art. 16
Valutazione dei beni.

1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore

TITOLO V

Uso e amministrazione dei beni immobili. (52)

[Capo I - Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale] (53)

Art. 17

Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate [*occupazioni temporanee ed edifici, ovvero*] (54) concessioni in uso temporaneo (55) [*per lo svolgimento di attività non corrispo funzione pubblica cui il singolo bene è destinato,*] (56) alle seguenti condizioni:

- per i beni demaniali, sia garantita la funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio.(57)
- per i beni del patrimonio indisponibile, sia garantita la strumentalità pubblica.(58)

2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

[3. La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esecuzione, concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.] (59)

[4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l'atto di concessione è rilasciato con decreto dell'Assessore agli affari generali.] (60)

[5. La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l'atto di concessione quando ciò sia richiesto a pubblico o non sia più garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato.] (61)

(52) Sostituiti numerazione e titolo del titolo VI dalla l. [r. 29/2020](#), art. [21](#) comma 1.

(53) Parole soppresse dalla l. [r. 29/2020](#), art. [21](#) comma 2.

(54) Parole soppresse dalla l. [r. 29/2020](#), art. [22](#), comma 1, lett. a).

(55) Parola aggiunta dalla l. [r. 29/2020](#), art. [22](#), comma 1, lett. b).

(56) Parole soppresse dalla l. [r. 29/2020](#), art. [22](#), comma 1, lett. c).

(57) Parole sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [22](#), comma 1, lett. d).

(58) Parole sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [22](#), comma 1, lett. d).

(59) Comma abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. h).

(60) Comma abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. h).

1. (61) Comma abrogato dalla [r. 29/2020](#), art., comma 1, lett. h). [33](#)

Art. 18

Locazione (62) dei beni immobili del patrimonio disponibile.

[3. L'atto di locazione è deliberato dalla Giunta regionale e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone e le condizioni di esercizio della conduzione.] (65)

3 bis. Alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di locazione. (66)

(62) Parole sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [23](#), comma 1, lett. a).

(63) Parole sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [23](#), comma 1, lett. b)

1. (64) Comma abrogato dalla [r. 29/2020](#), art., comma 1, lett. i). [33](#)

1. (65) Comma abrogato dalla [r. 29/2020](#), art., comma 1, lett. i). [33](#)

1. (66) Comma aggiunto dalla [r. 29/2020](#), art. comma 1, lett. c). [23](#),

Art. 19

Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti. (67)

[1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affitti di beni regionali sono destinate alla ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale.]

(67) Articolo abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. j).

[TITOLO VI]

[Uso e amministrazione dei beni] (68)

Capo II - Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale

Art. 20

Norme generali.

[1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti] (69)

(68) Parole soppresse l. [r. 29/2020](#), art. [24](#), comma 1.

(69) Articolo abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. k).

Art. 21

Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale. (70)

[1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non necessari ai regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti privati, per l'esercizio di specifiche attività di prevalente interesse pubblico.

2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati dalla concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.

(70) Articolo abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. l).

[1. Le spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni di proprietà regionale sono corrisposte dal ricorrente nella misura e con le modalità stabilite da regolamento.]

(71) Articolo aggiunto dall'art. 50, comma 1, lettera e), [L.R. 31 dicembre 2010, n. 19](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione; successivamente è stato abrogato [l. r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. m\)](#).

TITOLO VI

Uso e amministrazione dei beni

[Capo III - Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse

Art. 22

Norme generali. (73)

[1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti modalità:
a) *direttamente, a mezzo dell'Assessorato competente in materia;*
b) *in concessione a enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza in materia.]*

(72) Parole soppresse dalla [l. r. 29/2020, art. 21 comma 3](#).

(73) Articolo abrogato dalla [l. r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. n\)](#).

TITOLO VI

Alienazione dei beni (74)

Art. 23

Valorizzazione dei beni.(75)

[1. Prima di procedere alla alienazione dei propri beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione dei beni da alienare.]

(74) numerazione e rubrica soppresse dalla [l. r. 29/2020, art. 25 comma 1](#).

(75) Articolo abrogato dalla [l. r. 29/2020, art. 33, comma 1, lett. o\)](#).

TITOLO VI

Alienazione dei beni (76)

Capo I - Norme generali

Art. 24

Norme generali.

1. Sono alienabili i beni di proprietà regionale che appartengono al patrimonio disponibile. (77)

[2. I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso pubblico.] (78)

3. L'alienazione è (79) a titolo oneroso *[ed è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della legge.]* (80)

(76) numerazione e rubrica sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [25](#) comma 1,

(77) Comma sostituito dalla l. [r. 29/2020](#), art. [26](#) comma 1.lett. a)

(78) Comma abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. p).

(79) Lettera sostituito dalla l. [r. 29/2020](#), art. [26](#) comma 1.lett. b)

(80) Lettere sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [26](#) comma 1.lett. b)

(81) Comma aggiunto dalla [l.r. 35/2019](#), art.[2](#), comma 1.

TITOLO VIII

Alienazione dei beni (82)

Capo II - Norme sul patrimonio agricolo-forestale

Art. 25

Norme sul patrimonio agricolo-forestale. (83)

[1. I beni del patrimonio agricolo-forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando la cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un più razionale assetto del patrimonio regionale. L'alienazione avviene con le modalità previste dalla presente legge.]

(82) numerazione e rubrica sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [25](#) comma 2.

(83) Articolo abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. q).

TITOLO VIII

Alienazione dei beni (84)

Capo III - Alienazione di beni immobili (85)

Art. 26

Alienazione del patrimonio regionale. (86)

1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, affidamento di mandato a Società di servizi, specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di esposto pubblico gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n. 386.

(84) numerazione e rubrica sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [25](#) comma 3.

(85) numerazione e rubrica sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [25](#) comma 3.

(86) Articolo abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. r).

Art. 26 bis
(Alienazione beni demaniali) (87)

- a) i terreni sono alienati al prezzo determinato in base al valore di mercato, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, ridotto di un terzo;
- b) i fabbricati sono alienati al prezzo di mercato, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, ridotto di un terzo;
2. Gli attuali concessionari, ai fini dell'acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d'uso e di possesso in buona fede, col pagamento dell'indennità per tutto il periodo di effettiva occupazione e di comunione, per un periodo non inferiore ad anni cinque, qualora sia indimostrato l'inizio dell'occupazione;
3. I beni del demanio cosiddetti liberi previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme (88) sono alienati mediante le procedure di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

(87) Articolo aggiunto dalla l. [r. 29/2020](#), art. [27](#) comma 1.

(88) Parole aggiunte dalla [l.r. 16/2021](#), art. [1](#), comma 1.

Art. 27

Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica.

1. I beni immobili sono alienati mediante [procedura di evidenza pubblica], (89) assumendo come base d'asta il prezzo di stima.

[2. *L'asta viene presieduta dall'Assessore al demanio e patrimonio o da suo delegato.*] (90)

3. Qualora la procedura (91) vada deserta per due volte consecutive, (92) la Giunta regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d'asta per non più di un decimo.

(89) Parole sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [28](#) comma 1, lett. a)

(890) Comma abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. s).

(91) Parola sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [28](#) comma 1, lett. b)

(92) Parola sostituite dalla l. [r. 29/2020](#), art. [28](#) comma 1, lett. b)

Art. 28

Prezzo di stima e Commissioni tecniche.

1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito:

a) dalla struttura (93) regionale competente per i beni di valore non superiore a euro 500 mila;

b) da agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, oppure da professionisti esterni, di comprovata esperienza in materia di stima, da scegliere attraverso procedure di evidenza pubblica, per i beni di valore superiore a euro 500 mila. ferme le disposizioni previste dalla normativa regionale per le alienazioni dei beni del demanio armentizio e del demanio nazionale per i combattenti "e della riforma fondiaria" e della riforma fondiaria (94) .(95)

[2. *Qualora enti territoriali (comuni, province e loro consorzi), università ed enti morali senza fine di lucro, istituti di diritto pubblico, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima è determinato con le modalità di cui al comma 1, è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene] .(96) (97)*

(94) Parola aggiunte dalla l. [r. 29/2020](#), art. [29](#) comma 1, lett. b)

(95) Comma così sostituito dall'art. [30](#), comma 1, lettera b), [L.R. 28 dicembre 2012, n. 45](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge regionale febbraio 1985, n. 5 per le alienazioni dei terreni del demanio armentizio regionale.».

(96) Comma così sostituito dall'art. [30](#), comma 1, lettera c), [L.R. 28 dicembre 2012, n. 45](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. Qualora enti locali territoriali (Comuni, Comunità montane e/o loro consorzi) e Università statali istituite nel territorio regionale, che abbiano già disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima fissato dall'Ufficio tecnico erariale dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.».

(97) Comma abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. t).

(98) Comma abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. t).

Art. 29

Svolgimento della gara e aggiudicazione. (99)

[1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti nelle Amministrazioni dello Stato.

2. L'aggiudicazione è definitiva e il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l'approvazione della Giunta regionale.]

(99) Articolo abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. u).

Art. 29 bis (Regolamento) (100)

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina le procedure di alienazione, i criteri di aggiudicazione e le condizioni generali di vendita.

(100) Articolo aggiunto dalla l. [r. 29/2020](#), art. [30](#) comma 1.

Art. 30

Destinazione dei proventi dell'alienazione. (101)

[1. È istituito il Fondo speciale dei proventi dell'alienazione dei beni immobili.

2. Il Consiglio regionale delibera l'utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:

- a) realizzazione delle sedi regionali;*
- b) interventi sul disavanzo finanziario della Regione;*
- c) attuazione dei programmi comunitari ⁽¹⁰²⁾.]*

(101) Articolo abrogato dalla l. [r. 29/2020](#), art. [33](#), comma 1, lett. v).

Alienazione dei beni (103)

Capo IV - Alienazione di beni mobili (104)

Art. 31

Alienazione di beni mobili.

1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili o non adatti agli scopi originariamente dichiarati «fuori uso» dalla competente struttura regionale di (105) economato e cassa.

2. L'alienazione di tali beni è disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni e le modalità delle alienazioni.

3. Nel caso di alienazione gratuita, ha diritto di priorità a ottenere i beni la Croce rossa italiana che, se non interessata, è invitata a rilasciare apposita dichiarazione.

4. L'alienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, è regolata dalle norme che disciplinano l'attività del Settore economico e provveditorato dell'Assessorato agli affari generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.

(103) Parole sostituite dalla l. [.r. 29/2020](#), art. [32](#) comma 1.

(104) numerazione e rubrica sostituite dalla l. [.r. 29/2020](#), art. [25](#) comma 4.

(105) numerazione e rubrica sostituite dalla l. [.r. 29/2020](#), art. [25](#) comma 4.

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

Art. 32

Pareri.(106)

[1. I pareri di cui al precedente art. 4, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della loro emanazione.]

(106) Articolo abrogato dalla l. [.r. 29/2020](#), art. [33](#) comma 1, lett. w)

Art. 33

Programma di alienazione. (107)

[1. Al fine di promuovere il riordino, la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi, indicati nella tabella A allegata alla presente legge, facente parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale siano indicate le modalità di alienazione e le condizioni di alienazione (108) .

1-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente l'elenco dei beni inseriti nella tabella A, allegata alla presente legge, del Dirigente del settore demanio e patrimonio di ricognizione dei beni (109) .

1-ter. Alla dismissione dei beni di cui alla tabella A la Giunta regionale può provvedere anche attraverso opere di cartolarizzazione e la partecipazione a fondi istituiti con apporto di beni immobili ai sensi dell'articolo 14-bis del D.Lgs. n. 25 gennaio 1994, n. 86 (110) .

2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni di cui alla tabella A, in deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:

2-bis. Il bene palestra ex G.I., sito in Bari alla via Napoli n. 204, può essere ceduto al Comune di Bari, al pre dal competente U.T.E., in deroga alle procedure di alienazione previste dal precedente articolo 27 (111) .

2-ter. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, relativamente al bene immobile ex IRIIP, sito in i via Caggese, a:

a) concedere il compendio immobiliare, costituito dai corpi di fabbrica esistenti e relative pertinenze, con superficie per la durata di anni 99 all'Università degli Studi di Bari per l'espletamento delle relative attività c amministrative;

b) utilizzare il terreno adiacente al citato compendio, di proprietà regionale, conformemente alla destinaz prevista nella strumentazione urbanistica, per ampliamento di struttura universitaria, per la realizzazione della uffici regionali e per terziario direzionale (112) .

2-quater. L'Università degli studi di Foggia, appena resa autonoma a seguito dell'emanazione del decreto r costitutivo, subentra all'Università agli Studi di Bari nel diritto di superficie (113) .

2-quinques. In caso di modifica di destinazione d'uso, il compendio immobiliare di cui alla precedente lett. nell'immediata proprietà del legittimo proprietario (114) .

2-sexies. Al trasferimento del compendio immobiliare provvede l'Assessorato regionale agli Affari generali i, alla intervenuta realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex IRIIP, al fine di evitare preg, relativa attività istituzionale (115) .

2-septies. Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell regionale d'incremento ippico pugliese (I.R.I.I.P.) sono fronteggiati con l'intero importo dei proventi dall'alienazione del complesso "ex SICEM" in Foggia (116) .

02-septies 1. Per l'intervenuta indisponibilità dei terreni del comune di Castelluccio dei Sauri, che costitui essenziale dell'Accordo di programma sottoscritto il 16 settembre 1998 tra Regione Puglia, Amministrazione pr Foggia, Amministrazione comunale di Foggia e Amministrazione comunale di Castelluccio dei Sauri, la Giunt è autorizzata a stipulare un nuovo Accordo di programma tra gli enti interessati nella situazione attuale, per sc esigenze logistiche di ciascuno (117) .

2-septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all'Università di Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente agli studenti (118) .

2-octies. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere, a titolo gratuito, co superficie, per la durata di novantanove anni per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i) el l) e per l anni venti per il bene di cui alla lettera d), e con applicazione della norma di cui al comma 2-quinquies (119) :

a) al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio Navale "N. Tommaseo" in Brindisi, con le funzionali, per finalità culturali e turistico - congressuali (120) ;

b) alla Fondazione "S. Girolamo Emiliani" della provincia romana dei chierici regolari somaschi l'immob collinare ex G.I. "A. Motolese" in Martina Franca, con le pertinenze funzionali, per le finalità di assistenza a disagio;

c) all'Università degli studi di Lecce l'immobile ex INAPLI alla via Birago e l'immobile ex Collegio Fiorini in L, finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso (121) ;

d) alla Provincia di Lecce il campo di calcio adiacente alla residenza universitaria E. De Giorgi per le finali (122) ;

e) al Comune Sannicola (Le) la colonia "L. Staiano" per finalità sociali e specificatamente per ospitalità d nell'anno in favore di giovani e anziani;

f) all'Università degli Studi di Foggia la Palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente su studenti (123) ;

g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali

I) al comune di Fasano gli immobili ex G.I. "Colonia Coppolicchio" e "Colonia Bianchi" e relative per utilizzare per finalità socio-culturali — turistiche. (128)

2-nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l'uso dei beni elencati nel comma provvedono i rispettivi concessionari (129) .

2-decies. I beni sono retrocessi alla Regione, con soddisfo dei danni, qualora non venga espletata la funzione e la finalità definita al comma 2-octies (130) .]

(107) Articolo abrogato dalla [l. n. 29/2020](#), [art.33](#) comma 1, lett. x)

(108) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'[art. 21, L.R. 7 marzo 2009](#) n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un progetto da sottoporre al Consiglio regionale.».

(109) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'[art. 21, L.R. 7 marzo 2009](#) n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.».

(110) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'[art. 21, L.R. 7 marzo 2009](#) n. 4. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.».

(111) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 23 ottobre 1995](#), [n. 35](#).

(112) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 28 gennaio 1998](#), [n. 6](#).

(113) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 28 gennaio 1998](#), [n. 6](#).

(114) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 28 gennaio 1998](#), [n. 6](#).

(115) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 28 gennaio 1998](#), [n. 6](#).

(116) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 28 gennaio 1998](#), [n. 6](#), poi così modificato dall'[art. 17, L.R. 22 dicembre 2009](#) n. 10 e dall'[art. 40](#), comma 1, lettera a), [L.R. 30 aprile 2009](#), [n. 10](#).

(117) Comma aggiunto dall'[art. 40](#), comma 1, lettera b), [L.R. 30 aprile 2009](#), [n. 10](#). Il comma 2 del medesimo articolo abroga tutte le norme in contrasto con il presente comma.

(118) Comma aggiunto dall'[art. 12, L.R. 19 dicembre 2008](#), [n. 42](#).

(119) Alinea così modificato dapprima dall'[art. 41](#), comma 1, lettera a), [L.R. 30 aprile 2009](#), [n. 10](#), poi dall'[art. 6](#), lettera a), [L.R. 25 febbraio 2010](#), [n. 5](#), successivamente dall'[art. 50](#), comma 1, lettera b), [L.R. 31 dicembre 2010](#), [n. 19](#) e dall'[l.r. n. 30/2015](#), [art. 2, c. 1, lett. a\)](#), infine dalla [l.r. n. 31/2016](#), [art. 1, lettera a\)](#).

(120) Lettera così sostituita dall'[art. 50](#), comma 1, lettera a), [L.R. 31 dicembre 2010](#), [n. 19](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «a) alla Provincia di Brindisi e al Comune di Brindisi, in modalità indivisa e in parti uguali di diritto, il compendio immobiliare ex Collegio navale "N. Tommaseo", per le finalità di insediamenti universitari, culturali e turistico-congressuali;».

(121) Lettera così sostituita dall'[art. 29](#), comma 1, lettera a), [L.R. 3 agosto 2007](#), [n. 25](#). Il testo originario era così formulato: «c) all'Università degli studi di Lecce l'immobile ex INAPLI, in Lecce, alla via Birago, per le finalità di residenza universitaria;».

(122) Lettera così sostituita dall'[art. 30](#), comma 1, lettera d), [L.R. 28 dicembre 2012](#), [n. 45](#), a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «d) alla Provincia di Lecce il "Campo di calcio" della residenza universitaria "E. De Giorgi", per le finalità socio-sportive, attuative del Protocollo d'intesa con la Federazione italiana "Gioco calcio";».

(123) La presente lettera, aggiunta dall'[art. 41](#), comma 1, lettera b), [L.R. 30 aprile 2009](#), [n. 10](#), è stata poi co-

(126) Comma aggiunto dall'art. [38, L.R. 16 aprile 2007, n. 10](#), poi così modificato come indicato nelle note che p

(127) Lettera aggiunta dalla [l.r. n. 30/2015, art. 2, c. 1, lett. b\)](#)

(128) Lettera aggiunta dalla [l.r. n. 31/2016, art. 1, lettera b\)](#).

(129) Il presente comma, aggiunto dall'art. [38, L.R. 16 aprile 2007, n. 10](#), poi modificato dall'art. [29, comma 1 L.R. 3 agosto 2007, n. 25](#), e successivamente sostituito dall'art. [41, comma 2, L.R. 30 aprile 2009, n. 10](#) e comma 1, lettera b), [L.R. 27 ottobre 2009, n. 25](#), poi modificato dall'art. [6, comma 1, lettera c\), L.R. 25 febbraio](#) è stato nuovamente così sostituito dall'art. [50, comma 1, lettera d\), L.R. 31 dicembre 2010, n. 19](#), a decorrere stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «2-nonies. Agli oneri di manutenzione stra di adeguamento a leggi per l'uso dell'ex Collegio Navale "N. Tommasco", della Colonia Collinare ex G.I. "A. dell'ex INAPLI e dell'ex Collegio Fiorini, dell'area del Campo di calcio, adiacente alla residenza università "Giorgi", della Colonia Stajano e della Palestra di via Galliani e del Centro soggiorno ex Gil (Ostello della provvedono rispettivamente la provincia di Brindisi e il comune di Brindisi, la Fondazione "S. Girolamo Emi provincia Romana dei Chierici Regolari Somaschi, l'Università degli Studi di Lecce, la provincia di Lecce, il Sannicola, l'Università degli Studi di Foggia e il Comune di Alberobello.».

(130) Comma aggiunto dall'art. [38, L.R. 16 aprile 2007, n. 10](#).

Allegato A ⁽¹³¹⁾

(131) L'allegato, che si omette, riguarda l'elenco del patrimonio immobiliare alienabile ai sensi dell'art. 33 del legge.